

Codice A1705B

D.D. 29 aprile 2022, n. 354

PSR 2014-2022. DGR n. 26-4961 del 29.04.2022. Misura 11 Agricoltura biologica, Operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" - Campagna 2022: risorse utilizzabili e disposizioni per il prolungamento di un anno degli impegni completati nel 2021



ATTO DD 354/A1705B/2022

DEL 29/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022. DGR n. 26-4961 del 29.04.2022. Misura 11 Agricoltura biologica, Operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” - Campagna 2022: risorse utilizzabili e disposizioni per il prolungamento di un anno degli impegni completati nel 2021

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell’ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l’articolo 29 “Agricoltura biologica” del Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell’Unione:

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l’Allegato II;

regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,

al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del reg.(UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
regolamento di esecuzione (UE) n. 1394 del 16 agosto 2016 che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con Decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con Decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021;

considerata la Misura 11 (Agricoltura biologica) del PSR, corrispondente all'articolo 29, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e richiamate le relative operazioni:

11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica;

11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica;

visto il regolamento (UE) 2220/2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022;

visto che le modifiche del PSR della Regione Piemonte relative al periodo transitorio sono state approvate dalla Commissione dell'Unione europea mediante la Decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021;

visto, inoltre, che il citato Reg. (UE) n. 2220/2020 reca, tra l'altro, all'articolo 7 "Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013", le integrazioni all'articolo 29, paragrafo 3 del reg. (UE)

1305/2013 aggiungendo i commi seguenti: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno.(...) »;

richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale che hanno disposto l'attivazione di bandi per la Misura 11 – definendo di volta in volta le operazioni interessate, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che negli anni scorsi hanno definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali, in quanto ammissibili e finanziabili:

DGR 3 giugno 2015, n. 29-1516 e s.m.i. avente per oggetto “Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2”, che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 “Applicazione delle tecniche di produzione integrata” e per l'azione 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica” del PSR 2007-2013 con la clausola di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazione analoga “produzione integrata” o alla Misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n. 283/2015 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

DGR 29 marzo 2016, n. 21-3089 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020”, operazione 11.1.1, a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n.775/2014 e l'Impegno n. 936/2016 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

DGR 13 aprile 2018, n. 14-6738 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020”, a cui si è data copertura finanziaria con l'impegno 7/2019 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

DGR 12 aprile 2019, n. 33 – 8758 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. DGR n. 21-3089 del 29.03.2016: Integrazione della dotazione finanziaria della Misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020. - 4 milioni di € per la sottomisura 11.1.1 adintegrazione dei fondi già stanziati con la DGR n. 21-3089 del 29 marzo 2016 a cui si è data copertura finanziaria con l'impegno n. 7/2019 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

DGR 30 aprile 2020, n. 17-1296 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. PSR del Piemonte 2014-2020. Disposizioni sull'adeguamento tramite prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2019, relativamente alla Misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Operazione 10.1.1 (Produzione integrata) ed alla Misura 11 Agricoltura biologica, Operazioni 11.1.1 e 11.2.1” le cui risorse sono derivate da un minore utilizzo della dotazione di altre misure del PSR (già impegnate e successivamente accertate con specifici provvedimenti) e a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Data l'osservanza dei criteri di selezione di cui alle citate Deliberazioni della Giunta regionale in riferimento ai bandi della Misura 11, recanti le condizioni, i criteri di selezione e la disponibilità finanziaria, ed applicati alle domande di sostegno nel primo anno di adesione per definirne

l'ammissibilità, come previsto dal comma 1 dell'art. 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni) della Legge regionale n. 14 del 14.10.2014;

vista la Determinazione dirigenziale n. 315 del 10.04.2017 recante le disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 che ha concesso alle aziende aventi impegni in corso ai sensi della Misura 10, operazione 10.1.1 Produzione integrata l'opportunità di adottare metodi di produzione più ecosostenibili passando all'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" esercitando la conversione degli impegni preesistenti ai sensi del par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014, contemplata dal PSR 2014-2020;

vista la Determinazione dirigenziale n. 335/A1705B/2022 in data 22.4.2022 del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che ha individuato, tra l'altro, per la Misura 11 euro 650.000,00 (di cui euro 110.916,00 di quota di cofinanziamento regionale) di minori utilizzi delle risorse stanziare ed impiegate negli anni precedenti, ripartiti tra le operazioni nel modo seguente:

11.1.1 euro 450.000,00, di cui quota regionale euro 76.788,00;

11.2.1 euro 200.000,00, di cui quota regionale euro 34.128,00.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 26-4961 del 29.04.2022 che ha disposto, nell'ambito del periodo di prolungamento 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2220/2020, relativamente alla Misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.1.1, la proroga per un anno degli impegni scaduti nel 2021, nel rispetto dell'art. 7 del citato Reg. (UE) 2220/2020 con una dotazione pari ad euro 450.000,00 di spesa pubblica totale, di cui euro 76.788,00 di quota regionale, a cui si è data copertura finanziaria con l'Impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale regionale;

richiamato che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti del PSR sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata);
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative”;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell’ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che ha modificato il regolamento (UE) 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e visto che tale regolamento ha previsto, fra l’altro, che gli Stati membri stabiliscano in base alle loro specifiche situazioni il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e pagamento relative allo sviluppo rurale (in precedenza fissato, salvo deroghe, al 15 maggio);

considerato che le domande di prolungamento oggetto della presente determinazione costituiscono a tutti gli effetti domande di pagamento, per le quali l’ARPEA delega parte dei propri compiti a Settori della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;

vista la determinazione dell’ARPEA n. 34 del 23.02.2022, recante, tra l’altro, i termini nonché le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2022 per la Misura 11, Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 ed in particolare le istruzioni contenute nell’allegato 1;

ritenuto necessario specificare, in riferimento all’operazione 11.1.1, che i beneficiari che intendono aderire volontariamente alla proroga degli impegni conclusi in data 11/11/2021 devono continuare a rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di sostegno iniziale e gli aggiornamenti successivi;

visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;

precisato che i beneficiari con impegni ai sensi dell’Agricoltura biologica terminati nel 2019 (bando 2015) o nel 2020 (bando 2016) che non hanno usufruito degli anni di proroga previsti per il 2020 o per il 2021, non possono presentare domanda ai sensi del presente provvedimento, né possono presentare nuova adesione ai sensi del bando per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) per la Misura 11, Operazione 11.1.1;

ritenuto necessario confermare e, ove opportuno, aggiornare le disposizioni sull’applicazione dell’operazione 11.1.1 per le imprese che nel 2022 intendono presentare una domanda di proroga degli impegni conclusi nel 2021;

stabilito, pertanto, di approvare le disposizioni per le domande di prolungamento 2022 riferite alla Misura 11, operazione 11.1.1 comprese nell’Allegato 1;

evidenziato che tale Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che tali disposizioni e prescrizioni per l'attuazione degli impegni nell'anno di proroga risultano di competenza della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, che potrà modificarle o integrarle;

stabilito, inoltre, di approvare per le domande in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) e di far sì che il sistema informativo sia operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione della presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

DETERMINA

1) di destinare alla proroga annuale volontaria degli impegni relativi alla Misura 11. Operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" euro 450.000,00 di spesa pubblica totale (di cui euro 76.788,00 di quota regionale), come stabilito dalla DGR n. 26-4961 del 29.04.2022, nell'ambito del periodo di transizione del PSR 2014-2022 in concordanza con il reg. (UE) 2220/2020;

2) di specificare, inoltre, che il presente provvedimento per la quota a carico della Regione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio gestionale regionale in quanto le risorse di cui al punto 1) costituiscono minori utilizzi delle risorse stanziare in anni precedenti, che hanno già trovato copertura nel predetto bilancio;

3) di specificare, infine, che i beneficiari che intendono aderire volontariamente alla proroga annuale degli impegni conclusi nel 2021 per ordinaria scadenza del periodo di impegno, devono continuare a rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di sostegno iniziale e gli aggiornamenti successivi;

4) di specificare, inoltre, che i beneficiari con impegni ai sensi dell'Agricoltura biologica terminati

nel 2019 (bando 2015) o nel 2020 (bando 2016) che non hanno usufruito degli anni di proroga previsti per il 2020 o per il 2021, non possono presentare domanda ai sensi del presente provvedimento, né possono presentare nuova adesione ai sensi del bando per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) per la Misura 11, Operazione 11.1.1;

5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione l'Allegato 1 che contiene le disposizioni applicative per il prolungamento degli impegni della Misura 11, operazione 11.1.1 articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

6) di fare riferimento ai termini ed alle disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2022 contenute nell'allegato 1 della determinazione dell'ARPEA n. 34 del 23.02.2022, nonché alle modifiche che ad essa potranno essere apportate;

7) di approvare per le domande di prolungamento (che costituiscono domande di pagamento) in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);

8) di stabilire che il sistema informativo di cui al punto precedente sarà operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione della presente determinazione;

9) di stabilire che il presente provvedimento potrà essere modificato o integrato dal Settore competente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea (2021) 7355 del 6/10/2021

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 11: Agricoltura biologica

(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Operazione 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Disposizioni per il prolungamento di impegni completati nel 2021

Anno 2022

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1.1 DEFINIZIONI.....	3
1.2 FINALITÀ.....	4
1.3 RISORSE FINANZIARIE.....	5
1.4 OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	6
1.5 BENEFICIARI.....	6
1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
1.7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	6
1.8 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	6
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	10
2.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.....	10
2.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	10
2.3 IMPEGNI DI BASE.....	11
2.4 IMPEGNI AGGIUNTIVI.....	13
2.5 DURATA.....	15
2.6 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE.....	15
2.6.1 Impegni di base.....	15
2.6.2 Impegni aggiuntivi.....	17
2.7 CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE.....	17
2.8 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA.....	19
2.8.1 Applicazione su particelle fisse o variabili.....	19
2.8.2 Conversione degli impegni.....	19
2.8.3 Adeguamento degli impegni.....	19
2.8.4 Estensione delle superfici sotto impegno.....	20
2.8.5 Riduzioni delle superfici sotto impegno.....	20
2.8.6 Subentri negli impegni.....	21
PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	22
3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	22
3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	23
PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	25
4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	25
4.2 RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	25
4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	27
4.5 CONTATTI.....	30

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA) , esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.
Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE)640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **sistema informativo agricolo piemontese (SIAP):** il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

- **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h));
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

1.2 FINALITÀ

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) sostiene un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità e la naturalità dell'ambiente nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline a vocazione viticola), attraverso il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva, mediante le limitazioni all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- utilizza la fertilità naturale e il tenore in sostanza organica del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali) e in caso di allevamento del bestiame impiega prodotti ottenuti con il metodo biologico.

Mediante le pratiche descritte e gli impegni specifici, la misura contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: *Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi*, in virtù dei benefici sopra richiamati, e *"Innovazione"* in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

In tal modo la misura contribuisce a rispondere alla crescente domanda sociale di salubrità dei cibi e di tutela di beni pubblici come la qualità dell'acqua, dell'aria, dei paesaggi agricoli, la fertilità del suolo, la vitalità rurale, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

La Misura 11 contribuisce, altresì, al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2018/848, così definiti:

- a) contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
- c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

- f) promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
- h) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

basandosi sui principi generali e specifici applicabili all'attività agricola (artt. 5 e 6 del Reg. (UE) 2018/848).

1.3 RISORSE FINANZIARIE

Il **regolamento (UE) 2020/2220** del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa richiesta da parte dell'Autorità di gestione ed autorizzazione da parte della Commissione europea. La Commissione UE ha approvato le modifiche al PSR del Piemonte mediante la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepite con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021.

L'articolo 7 dello stesso regolamento prevede inoltre che nel periodo di estensione del PSR possano essere previste, tra l'altro per la Misura 11 che fa riferimento all'art. 29 del Reg UE 1305/2013 e s.m.i., proroghe annuali degli impegni in scadenza e nuove adesioni a impegni di durata non superiore a tre anni, tranne che in casi particolari per i quali può essere previsto un periodo di attuazione più lungo in base alla natura degli interventi e al tempo necessario perché si realizzino i benefici ambientali attesi.

Ai sensi del Reg UE 2020/2220, nel 2021 è stata effettuata una prima attivazione di bandi per nuove adesioni alle misure 10 e 11 e la proroga annuale di impegni della misura 10 mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 17-3076 del 9.4.2021, ridefinita dalla DGR n. 13-3897 dell'8.10.2021.

Ai fini del presente provvedimento, l'attivazione delle risorse è stata svolta mediante la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 26-4961 del 29.04.2022.

La citata DGR, sulla scorta delle valutazioni svolte dal Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha disposto in particolare la proroga annuale degli impegni terminati nel 2021 per i beneficiari dell'operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica).

La dotazione finanziaria stimata necessaria che è stata attivata per il finanziamento della proroga annuale degli impegni ai sensi dell'operazione citata è pari complessivamente ad euro 450.000 di cui euro 76.788,00 (pari al 17,064%) trovano copertura tramite i minori utilizzi delle risorse stanziare negli anni precedenti con l'Impegno di spesa 58/2020 del bilancio gestionale regionale.

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo.

1.4 OGGETTO DEL SOSTEGNO

Le presenti disposizioni riguardano il prolungamento di un anno di impegni riferiti all'operazione 11.1.1 (Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) di domande di sostegno e pagamento presentate nel 2017 e derivanti da conversione di impegni dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata), prevista dal PSR ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n. 807/2014 e autorizzata dalla DD n. 315 del 10/04/2017.

1.5 BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013, che:

- intendono prolungare di un anno gli impegni in corso della misura 11 in quanto titolari di domande che hanno terminato l'impegno nel 2021;
- hanno notificato la loro attività con metodo biologico all'autorità competente (ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 834/2007 o dell'art. 34 del Reg. (UE) 2018/848).

1.6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il prolungamento annuale degli impegni completati è volontario. I beneficiari che intendono aderire alla proroga devono rispettare nell'anno di prolungamento tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di impegno iniziale e gli aggiornamenti successivi.

1.8 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni della misura 11 vanno al di là delle seguenti regole basilari:

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti della misura 11 oggetto del presente provvedimento). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);

- decreto ministeriale 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020), che a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13 - 1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020);
- CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5
Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;
- BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
 - a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
 - b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.
- BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
 - divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
 - in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.
- BCAA 4 – Copertura minima del suolo
 - a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
 - b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;
- BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
 - a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
 - b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
 - c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).
- CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)
Si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
 - devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
 - fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

- CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:
 - produzioni animali;
 - produzioni vegetali;
 - produzione di latte crudo;
 - produzione di uova;
 - produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.
- CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
 - comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
 - tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
 - identificazione e registrazione degli animali.
- CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
 - registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
 - identificazione e registrazione degli animali
 - tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
 - movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.
- CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina
 - registrazione dell'azienda in BDN;
 - tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
 - identificazione e registrazione degli animali.
- CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

- Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.
- CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.
 - CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020);
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'*abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari* (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e *conoscenza dei principi generali della produzione integrata* obbligatoria; *magazzinaggio dei prodotti fitosanitari* in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle *disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici* o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"); Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della misura 11.

I premi annuali, riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione, sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni, nel rispetto dei limiti previsti per la Misura 11 dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.²

² I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1, con l'unica operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica, prevede un sostegno per coprire i maggiori costi e/o minori ricavi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione a tale regime di produzione (a seconda della OTE, al massimo 3 anni con il premio al livello *conversione* ed i restanti anni con il premio al livello *mantenimento*).

La Misura 11 agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

2.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Al fine di giustificare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 euro*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 2 punti di seguito specificati:

- 1) *essere agricoltori in attività* e mantenere questa condizione. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., con riferimento inoltre alla circolare di AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrata dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 del 11 novembre 2020;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dal Reg. (UE) 2018/848 (in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) ed essere assoggettati al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;

Il requisito di cui al punto 1) viene nuovamente verificato mediante incrocio con i dati forniti ed aggiornati dell'Agea e/o dell'Arpea.

Il requisito del punto 2) deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- la presenza del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) 834/2007 o del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'**Elenco degli Operatori Biologici Italiani** presente sul SIAN.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici: DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

2.3 IMPEGNI DI BASE

Le pratiche dell'agricoltura biologica (regolamento UE 2018/848 e in precedenza regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) devono essere adottate **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata), con la possibilità di escludere i corpi aziendali separati.

Si considerano corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

- a) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- b) i terreni che, come richiesto dal PSR:
 - appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
 - ◆ le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;
 - ◆ i fruttiferi e la vite; e
 - soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino al metodo biologico la produzione animale.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1. Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati.
2. Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
3. Rotazione pluriennale delle colture.
4. Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche.
5. Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica.
6. Sovescio (solo consigliato) ossia interramento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
7. *Regolazione volontaria* delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il controllo funzionale e la regolazione strumentale devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per il controllo funzionale in attuazione del PAN. I controlli funzionali effettuati prima del 1/1/2021 hanno validità di 5 anni; le irroratrici sottoposte a controllo funzionale dopo il 1/1/2021 devono essere sottoposte a controllo funzionale e regolazione strumentale entro 3 anni dal precedente controllo. Le irroratrici nuove devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dal 26/11/2018 le irroratrici del contoterzista devono essere oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle attrezzature devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

Si terrà conto di eventuali situazioni legate all'emergenza sanitaria COVID19 e di conseguenti proroghe concesse a livello nazionale nell'ambito del PAN per l'effettuazione del controllo funzionale.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

Gli approfondimenti sul PAN e le attrezzature sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/piano-azione-nazionale-per-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-pan>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/controlli-delle-attrezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del Reg. (UE) 2018/848, allegato II, parte II e relativi Regolamenti di esecuzione).

9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali).

10. RegISTRAZIONI delle attività svolte: a norma del Reg. (UE) 2018/848, art. 34, paragrafo 5.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

2.4 IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

Metodo della confusione sessuale

Il metodo della confusione sessuale consiste nel diffondere nei *frutteti* o nei *vigneti* forti dosi di attrattivo sessuale di sintesi (feromone) della specie che si intende contrastare, al fine di disorientare i maschi e impedire l'accoppiamento. Questa tecnica può consentire di controllare senza far ricorso a insetticidi alcuni fitofagi di particolare rilievo, quali *Cydia molesta* su pesco, *Cydia funebrana* su susino, *Cydia pomonella* su melo e pero, *Lobesia botrana* (tignoletta) su vite.

L'impegno contribuisce alla protezione delle acque e alla biodiversità.

Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle colture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoli, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa tendenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di *frutteti* e *vigneti*, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento, incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane.

Manutenzione di nidi artificiali

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema.

L'impegno è applicabile alle *colture oggetto dell'impegno di base*.

Sommersione invernale delle risaie

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica tra un ciclo colturale e l'altro, in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, le camere di risaia non vengono sommerse.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI FACOLTATIVI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Metodo della confusione sessuale L'impegno è applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino e vite</i>, su appezzamenti fissi. I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago verso cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non devono superare 4 trattamenti per melo e pero, 3 trattamenti per pesco e susino (4 nelle casistiche particolari individuate dal Settore Fitosanitario) e 1 trattamento per la vite.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono l'adozione del metodo confusionale.</p>

<p>Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>	
<p>Inerbimento controllato di fruttiferi e vite L'impegno è applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>, su appezzamenti fissi. Per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non superino il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Le modalità di attuazione dell'impegno sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche. <i>a) Frutteti di pianura.</i> Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria prevede l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno vieta il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila. <i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> Nei frutteti di collina e montagna e nei vigneti, la pratica ordinaria prevede la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare (invece della lavorazione) l'inerbimento permanente dell'interfila e l'inerbimento o la lavorazione meccanica nel sottofila. Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale almeno tra il 15 novembre e il 15 febbraio o, in alternativa, l'adozione di tecniche protettive del suolo.</p>
<p>Manutenzione di nidi artificiali L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita. Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non richiedono la presenza di nidi artificiali per la fauna selvatica</p>
<p>Sommersione invernale delle risaie In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base: a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento. Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione culturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p>	<p>Le regole di condizionalità e i requisiti minimi non prevedono la sommersione invernale delle camere di risaia</p>

Per l'impegno facoltativo "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2022 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

Le imprese agricole che aderiscono all'impegno di base dell'operazione e, inoltre, partecipano a progetti di organizzazioni di produttori per l'applicazione della lotta confusione nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo, possono aver assunto l'impegno facoltativo "metodo della confusione sessuale", ma non possono ottenere il relativo sostegno nell'ambito della presente operazione. Le imprese in questione sono comunque tenute a rispettare tutte le condizioni previste dall'impegno facoltativo, assoggettandosi ai controlli e alle riduzioni di pagamento derivanti da eventuali inadempienze.

Gli aiuti annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e/o dei minori ricavi connessi all'attuazione dei rispettivi impegni.

Gli aiuti non possono oltrepassare i limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013³. In caso di adesione a impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1 o di cumulo con gli aiuti di altre operazioni della sottomisura 10.1 la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale; in questo caso il programma informativo abbatte in fase istruttoria il premio all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013.

2.5 DURATA

Gli impegni dell'operazione hanno durata quinquennale, con possibilità di proroghe annuali. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dall'11 novembre 2016 (adesioni 2017) e si prolunga nell'annualità 2022.

2.6 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

2.6.1 Impegni di base

Impegni di base operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" : (adesioni 2017)
Per le domande oggetto delle presenti disposizioni, trattandosi di un anno di proroga di impegni quinquennali completati nel 2021, il livello di aiuto è quello di *mantenimento*:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno ⁴	350
Riso	450

³ I limiti indicati nel reg. (UE) 1305/2013 sono 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi del suolo, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

⁴ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle citate superfici ammesse a premio e utilizzabili per il regime biologico.

Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

In continuazione con la modalità di quantificazione delle superfici riconoscibili ai fini dell'attribuzione del premio "Colture per l'alimentazione animale" - avvenuta negli anni precedenti – tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) dell'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo;
- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno;
- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale)*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

Non sono ammessi:

- i costi di certificazione al sistema biologico;
- i costi di formazione ed informazione;
- eventuali costi di investimento.

Gli agricoltori biologici ricevono *ipso facto* i pagamenti relativi al *greening* ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alle operazioni in oggetto.

2.6.2 Impegni aggiuntivi

Per impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata), già adottati negli scorsi anni:

Impegni facoltativi	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo	150
Pero, pesco, susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

Dal punto di vista finanziario i premi aggiuntivi e facoltativi sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1. I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni dell'operazione 11.1.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II⁵ del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.

2.7 CUMULABILITA' CON GLI AIUTI DI ALTRE MISURE A SUPERFICIE

Il sostegno dell'operazione 11.1.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁶. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure vengono riportate nella tabella seguente. Le operazioni o misure a superficie non considerate non sono cumulabili.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 (considerata impegno base) e a impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. (Produzione integrata) della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), la somma dei premi per ettaro potrebbe dar luogo al superamento del massimale della Misura 11. In questo caso il programma informatico in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013 e s.m.i., citato in precedenza.

Nei casi in cui la Misura 11, operazione 11.1.1, venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile, verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

⁵ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

⁶ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					10.1.4 - SISTEMI CULTURALI ECO - COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI (*)		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13	
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI					IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE		13.1.1
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbato da sovescio autunno-vernino	Sommerione invernale della risaia		Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommerione invernale della risaia	Erbato da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggiere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maibicole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	11.1 – Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	IMPEGNO AGGIUNTIVO Zootecnia biologica
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	
11.1	Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnia biologica			C							C	C	C	C	C	C		C	

* Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi all' Allegato II del reg. UE 2021/1165 di esecuzione dell' art. 24 del reg. UE 2018/848.

2.8 APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA

2.8.1 Applicazione su particelle fisse o variabili

Gli *impegni di base* dell'operazione 11.1.1 si applicano a *particelle fisse*, sulle quali devono essere mantenuti fino al termine del loro periodo di attuazione (a meno che il beneficiario ceda i terreni ad altro soggetto).

Anche gli *impegni aggiuntivi* "metodo della confusione sessuale", "inerbimento controllato di fruttiferi e vite" e "manutenzione di nidi artificiali" (operazione 10.1.1) si applicano a *particelle fisse*.

L'*impegno aggiuntivo* "sommersione invernale delle risaie" (operazione 10.1.1) non è vincolato a particelle fisse. Gli ettari su cui viene applicato possono pertanto variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. In questi casi, infatti, il PSR ha considerato che la variazione delle particelle catastali non comprometta le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.8.2 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori⁷, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2022 **non** si autorizza alcuna *conversione* degli impegni in corso.

2.8.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'adeguamento può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2022 **non** si autorizza *alcun adeguamento* degli impegni in corso.

⁷ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato includa gli impegni interessati.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere anche nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Nell'anno di proroga **non** è ammessa l'assunzione ex novo di impegni facoltativi.

Per gli *impegni facoltativi a particelle fisse* (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo in precedenza, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. Non è invece ammissibile per ragioni finanziarie l'assunzione di un impegno facoltativo su particelle che in precedenza non erano abbinate a tale impegno.

Per gli *impegni facoltativi a particelle variabili* (sommersione invernale delle risaie) è fatta salva la possibilità di aumenti (oltre che di riduzioni) di superficie entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

2.8.4 Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli *impegni di base* gli aumenti di superficie possono beneficiare del sostegno, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Per le superfici abbinate alla classe di premio "Colture per l'alimentazione animale", qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, è ammesso un aumento entro il limite del 20% della superficie oggetto di impegno abbinata a tale classe di premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Per gli *impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1* attuati su particelle fisse applicabili alla misura 11, sono ammissibili soltanto gli aumenti di superficie relativi a particelle già abbinate all'impegno facoltativo nel primo anno di impegno, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti sotto il profilo finanziario, dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica.

Per gli *impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1* attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) applicabili alla misura 11, si applica il limite del 20% all'aumento della superficie abbinata a tale impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Non sono invece ammissibili per ragioni finanziarie aumenti di superficie derivanti dall'abbinamento di un impegno facoltativo a particelle che non erano associate al tale impegno nel primo anno di adesione.

2.8.5 Riduzioni delle superfici sotto impegno

Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno in una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

Per gli impegni facoltativi attuati su particelle variabili (sommersione invernale delle risaie) si applica il limite del 20% alla riduzione della superficie abbinata a tale impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria.

In merito all'applicazione della classe di premio "Colture per l'alimentazione animale", considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, tenuto anche conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo, riferita alla situazione di fine istruttoria.

2.8.6 Subentri negli impegni

Se al termine del periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la propria azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può aderire al prolungamento degli impegni previsto dalle presenti disposizioni.

In caso di *subentro totale* nell'applicazione dell'impegno il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti nell'anno di prolungamento, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, invece, chi è subentrato nell'impegno potrà ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro. Come previsto dal PSR, questa condizione, nel caso dell'operazione 11.1.1, comporta che il subentrante dovrà applicare gli impegni dell'operazione alla propria intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), incluse le eventuali superfici che non beneficranno dell'aiuto.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno dell'operazione 11.1.1 per la prima volta nel 2017 a seguito della conversione di impegni dell'operazione 10.1.1, se intendono prolungare volontariamente gli impegni per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2022, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

La domanda di pagamento del prolungamento degli impegni deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

Preso atto del Decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali firmato con Intesa prot n. 0141342 del 28.03.2022, per i termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento del prolungamento nell'anno 2022, vengono assunti i termini e le modalità stabiliti dalla **determinazione di Arpea n. 34 del 23/02/2022**, recante le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013. Essa ha definito le scadenze per la presentazione delle domande 2022 iniziali e di modifica, nonché il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito (con l'aggiunta di penalità). Si farà riferimento alle disposizioni Arpea anche nel caso esse siano soggette a eventuali modifiche successive.

La citata determinazione di Arpea n. 34 del 23/02/2022 è reperibile all'indirizzo:

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea e in particolare ai paragrafi dell'allegato 1 sotto indicati e alle modifiche che saranno eventualmente apportate:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a *controlli amministrativi e in loco*, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento al Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e aggiornato, in ultimo, con la determinazione 353 del 14.12.2020, che tratta in particolare:

- i controlli delle *dichiarazioni*,
- le *difformità di superficie* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.
- le *difformità connesse agli animali* che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del Reg. UE 640/2014
- il *cumulo delle riduzioni* di cui all'art. 6 del reg. (UE) 09/2014 e s.m.i.

Per quanto riguarda le *difformità nelle dichiarazioni delle superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e le *difformità nel numero di animali* dichiarati,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea. Il Manuale è comunque il riferimento per l'attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento ed è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura, delle regole di condizionalità e degli altri obblighi (requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il DM n. 2588 del 10/3/2020 continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 2588 del 10/3/2020.

La determinazione n. 1314 del 18/12/2017 e s.m.i. ha classificato, in quanto rilevanti per le misure 10 e 11, le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., successivi atti dirigenziali regionali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni/azioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc.).

Per la MISURA 11 l'atto dirigenziale di riferimento in materia di riduzioni ed esclusioni è la DD n. 484 del 30/5/2017 e s.m.i., disponibile sul sito internet regionale (anche in versione consolidata) al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica/operazione-1121-mantenimento-degli-impegni-dellagricoltura-biologica>

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali⁸.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.⁹

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

⁸ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

⁹ Art. 60 del reg. (UE) 1306/2013

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1 SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2 RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei).

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario. L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.¹⁰

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.

¹⁰ Cfr. paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2022

- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2022 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

In particolare per la Misura 11:

- regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- regolamento (CE) N. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14* e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Testo Misura 11:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>

- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni*:
Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Per la Misura 11 le disposizioni relative a riduzioni ed esclusioni sono disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica/operazione-1121-mantenimento-degli-impegni-dellagricoltura-biologica>

➤ *Disposizioni in materia di condizionalità*

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 luglio 2020, n. 13-1620 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019."

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Determinazione n. 34 del 23.02.2022 (Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2022 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013)

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 ed in ultimo aggiornato mediante DD n. 353 del 14.12.2020;

http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19338_manuali-recuperi.html

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5 CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde 800.333.444* (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.